

Ambito Territoriale Sociale n.5



Belforte all'Isauro, Carpegna, Frontino, Lunano,
Macerata Feltria, Mercatino Conca, Montecerignone,
Monte Grimano Terme, Piandimeleto, Pietrarubbia,
Sassocorvaro Auditore, Tavoleto

Disciplinare

per l'accreditamento di fornitori di servizi sociali, socioassistenziali, sociosanitari

- Sezione A) Fornitori accreditati per l'erogazione dei servizi sociali tramite buono servizi (voucher) su scelta diretta dell'utente.
- Sezione B) Creazione Elenco degli operatori economici indicato dall'articolo 36 "Contratti sotto soglia" del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Nuovo Codice degli Appalti, per l'eventuale affidamento dei servizi sociali e socioassistenziali oggetto di accreditamento previa consultazione dei medesimi operatori.
- Sezione C) Creazione dell'elenco degli Enti del Terzo Settore con cui sviluppare la co-progettazione ai sensi del Decreto Ministeriale 72 del 31 marzo 2021, "linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli 55 - 57 del decreto legislativo n. 117 del 2017.

Sede legale Piazza Conti n.1 - 61021 – Carpegna – Tel: 0722/727003 – 04 - C.F. /P.IVA 02566100414
sede operativa Via della Gioventù 1- 61023 Macerata Feltria – Tel 0722 728233
e-mail: serv.sociali@unionemontana.montefeltro.pu.it PEC: ats5montefeltro@emarche.it

Premesse

I Comuni di Belforte all'Isauro, Carpegna, Frontino, Lunano, Macerata Feltria, Mercatino Conca, Montecerignone, Monte Grimano Terme, Piandimeleto, Pietrarubbia, Sassocorvaro Auditore, Tavoleto costituiscono l'Ambito Sociale 5 – Montefeltro – Regione Marche.

L'Ente capofila dell'ATS n.5 è l'Unione Montana del Montefeltro, la quale gestisce in forma associata, per conto dei Comuni aderenti all'Unione, la funzione di Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione della relativa prestazione ai cittadini.

Per l'erogazione delle suddette prestazioni, l'Ambito intende procedere all'individuazione di soggetti specializzati, da accreditare secondo le modalità individuate nel presente Disciplinare.

Sezione A: erogazione di “buoni servizio”

Il sistema di accreditamento, con erogazione delle prestazioni sociali attraverso “buoni servizio” è stato introdotto dalla Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, ove all'articolo 17 stabilisce che “i Comuni possono prevedere la concessione di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali. I suddetti titoli assumono anche la denominazione di “**buoni di servizio**” o “buoni di servizio sociale” o “voucher sociali”.

La Regione Marche, con Legge 32/2014, all'articolo 19, ha stabilito che i Comuni possono assicurare le prestazioni sociali mediante l'assegnazione di titoli validi per l'acquisizione di servizi presso le strutture e i servizi sociali accreditati.

Il sistema di accreditamento garantisce:

- una maggiore flessibilità nella costruzione dei piani assistenziali individuali e familiari;
- la libera scelta da parte dei cittadini utenti, prevista dalla **Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994** "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici";
- la valorizzazione complessiva degli attori sociali territoriali e un regime di “concorrenza pubblica”, con conseguente incremento dei livelli qualitativi di servizio.

L'Agenzia Nazionale Anticorruzione, **ANAC**, all'interno delle “Linee Guida per l'affidamento di servizi a Enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali” (**Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016, “Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”**), ha qualificato l'accreditamento come il “sistema che consente agli utenti l'acquisto diretto, delle prestazioni, dagli Enti accreditati che, quindi, sono posti in concorrenza tra di loro, con conseguente stimolazione del confronto competitivo, nonché uno strumento di promozione e miglioramento della qualità dei servizi”; la medesima Autorità, con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022 “Linee guida n. 17 recanti “Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali”, ha ulteriormente sottolineato lo specifico modello dell'accreditamento dei fornitori per l'erogazione dei servizi sociali.

Si specifica, pertanto, così come anche chiarito dal Consiglio di Stato, che la presente procedura non costituisce una procedura per laggiudicazione di un appalto pubblico, quanto piuttosto un procedimento di accreditamento di fornitori qualificati che possono erogare i servizi e le prestazioni definite dal presente Disciplinare e dei suoi allegati, a favore degli utenti dell'Ambito, beneficiari degli interventi sopra definiti.

Medesime considerazioni possono essere rilevate all'interno del Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017).

Per la definizione dei requisiti di partecipazione alla presente procedura e degli standard di qualità delle prestazioni, si è fatto riferimento:

- al **D.P.C.M. 30 marzo 2001**, “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;

- al **D.M. 21 maggio 2001, n. 308**, Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328";
- alle sopra definite "Linee Guida" dell'ANAC, nella specifica sezione dedicata all'accreditamento dei fornitori di servizi sociali;
- al **Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36** "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", **nella parte relativa ai requisiti per contrarre con la PA**;
- Normativa Regionale e Nazionale di settore

Seguendo le disposizioni della Giurisprudenza prevalente (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 3897 del 16 giugno 2009 - Consiglio di Stato Sez. VI, sentenza n. 387 del 23 gennaio 2013), nonché delle indicazioni AVCP (ora ANAC) (determinazione n. 7/2010 recante "Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici"), la presente procedura è estesa a tutti gli Enti di natura pubblica e privata, profit e non profit, in possesso dei necessari requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, economico e finanziario, tecnico – professionale, definiti nel presente Disciplinare.

La definizione delle tariffe di accreditamento afferenti alle prestazioni di natura socioassistenziali, è corrispondente alle previsioni del nuovo CCNL del settore sociosanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo – cooperative sociali. A tale costo del lavoro è stato "aggiunto" un mark up percentuale atto a remunerare il complessivo sistema gestionale dei soggetti accreditati.

L'elenco dei fornitori accreditati rimarrà in essere a far data dalla sua istituzione, e comunque fino al 31 dicembre 2030. L'elenco è aperto per tutta la durata di validità, ai sensi dell'Art. 90 del codice dei contratti (D.Lgs 36/23).

Sarà altresì facoltà dell'Ambito prorogarne la validità oltre i termini previsti, procedere all'aggiornamento delle tariffe nonché dei profili professionali.

Sezione B: elenco degli operatori economici.

La presente procedura prevede anche la creazione dell'elenco degli operatori economici indicato nell'art. 50, commi 2 e 3 (allegato sezione b), del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Nuovo Codice degli appalti, per l'eventuale affidamento dei servizi sociali e socioassistenziali, oggetto del presente accreditamento, attraverso procedura negoziata previa consultazione dei medesimi operatori, fatta salva la loro registrazione sulla piattaforma ANAC.

Sezione C: la co-progettazione

L'elenco dei fornitori accreditati rappresenterà, inoltre, anche l'insieme degli operatori economici con cui sviluppare la co-progettazione, ai sensi del Decreto Ministeriale 72 del 31 marzo 2021, "linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli 55 -57 del decreto legislativo n. 117 del 2017" (allegato elenco sezione c).

L'elenco dei fornitori accreditati potrà, inoltre, essere utilizzato per l'erogazione delle prestazioni di cui all'allegato 1, da parte di ciascun Comune dell'Ambito.

La partecipazione alla presente procedura di accreditamento è a titolo gratuito.

1. Oggetto dell'accreditamento

1.1 L'elenco delle Prestazioni, degli Interventi oggetto della presente Procedura di Accreditamento, è il seguente:

Servizi di cui alla sezione a), b) e c) dell'Albo dei soggetti accreditati

A		Servizi assistenziali
	A.1	Servizi di assistenza domiciliare socioassistenziale di base
	A.2	Servizi di assistenza domiciliare socioassistenziale qualificata svolti da operatori sociosanitari (OSS)
B		Servizi di natura educativa
	B.1	Servizio Educativo Professionale
	B.2	Servizi di assistenza all'autonomia, integrazione e comunicazione delle persone in età scolastica con disabilità (integrazione educativa scolastica)
	B.3	Sostegno alla genitorialità
	B.4	Servizi di mediazione interculturale
C		Servizi di trasporto
	C.1	Trasporto sociale individuale senza assistenza
	C.2	Trasporto sociale individuale con assistenza
	C.3	Trasporto sociale collettivo con assistenza
D		Servizi di prossimità
	D.1	Servizio di consegna a domicilio pasti/alimenti
	D.2	Servizi di prossimità e assistenza leggera
E		Servizi di inclusione
		Servizio di Tutoraggio per l'avvio e l'attuazione di tirocini formativi e di orientamento, di inserimento e/o reinserimento al lavoro, finalizzati all'inclusione sociale

Servizi di cui alla sezione b) e c) dell'Albo dei soggetti accreditati

F		Progetti individuali e familiari
	F.1	Servizi di supporto alla attivazione di Progetti di vita per persone con disabilità
	F.2	Percorsi Housing First
	F.3	Prevenzione allontanamento familiare - P.I.P.P.I.
M		Servizi multiutenza
	M.1	Servizio di segretariato sociale

	M.2	Servizio sociale professionale
	M.3	Servizio professionale per la valutazione Multi disciplinare
	M.4	Sportelli Sociali Tematici
	M.5	Il Centro per la famiglia
	M.6	Pronto intervento sociale
	M.7	Centro Servizi per il contrasto alla povertà
S		Servizi di supporto alle attività dell'Ambito Territoriale sociale
	S.1	Servizi territoriali e di staff a supporto della programmazione dell'Ambito
	S.2	Coordinamento pedagogico territoriale
	S.3	Supervisione professionale per operatori sociali

1.2 I servizi di cui alle lettere da A a E potranno essere erogati attraverso Buoni servizi (sezione A), affidamenti a terzi (sezione B) e in co-progettazione (sezione C). I servizi di cui alle lettere da F a S potranno essere erogati esclusivamente attraverso affidamenti a terzi (sezione B) e in co-progettazione (sezione C).

1.3 Il contenuto, i requisiti, gli standard di qualità, le figure professionali e le tariffe di ciascun Servizio e prestazione sono analiticamente descritti nelle corrispondenti Schede, allegate al presente Disciplinare di cui sono parte integrante:

Allegato 1 – Definizione Prestazioni, tariffe, figure professionali, indicatori di performance.

Allegato 2 – Fasi di erogazione e Parametri di qualità

Allegato 3 – Format Convenzione di accreditamento

Allegato 4 – Procedure di co-progettazione

2. Richiedenti ammessi alla procedura di accreditamento

2.1 Possono richiedere l'accreditamento, per uno o più servizi oggetto della procedura:

Cod.	Tipologia
IMP	Imprenditori individuali
SNC	Società in nome collettivo
SAS	Società in accomandita semplice
SOCAP	Società di capitali
COOP	Società Cooperative
COOP SOC	Cooperative Sociali
ORGVOL	Organizzazioni di volontariato
APS	Associazioni di promozione sociale
AFI	Associazioni, Fondazioni e altre istituzioni a carattere privato non a scopo di lucro

PROF	Esercenti professioni
------	-----------------------

2.2 È ammessa la partecipazione in forma esclusivamente mono soggettiva non raggruppata e non consorziata.

2.3 Le Cooperative consortili di natura sociale nel caso svolgano i suddetti servizi con proprio personale dovranno presentare la domanda in qualità di “Cooperative Sociali” e non di Consorzi.

3. Requisiti di partecipazione

Possono presentare istanza tutti i soggetti indicati al precedente punto 2, in possesso dei seguenti requisiti di Ordine Generale, di capacità Economica e Finanziaria, Idoneità Professionale, Tecnica e Professionale.

Si precisa che non è permesso il ricorso all’Istituto dell’Avvalimento per alcuno dei requisiti di seguito specificati.

3.1 Requisiti di Ordine Generale – OG

Per tutti i Richiedenti di seguito elencati:

IMP	SNC	SAS	SOCAP	COOP	COOP Soc	ORGVOL	APS	AFI	PROF
-----	-----	-----	-------	------	----------	--------	-----	-----	------

OG.1 NON devono sussistere, nei loro confronti, cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o Non devono essere oggetto di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

OG.2 NON devono aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

OG.3 DEVONO essere in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC o documento equivalente rilasciato dall’Ente previdenziale competente), vigente alla data di invio dell’istanza di accreditamento;

OG.4 NON devono aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi;

OG.5 NON devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, in dissesto economico, salvo il caso di concordato con continuità aziendale o, a loro carico, NON deve essere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

OG.6 NON devono essersi resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità;

OG.7 la loro partecipazione non DEVE determinare una situazione di conflitto di interesse ovvero NON DEVE determinare una distorsione della concorrenza;

OG.8 NON devono essere soggetti alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

OG.9 NON devono essere iscritti nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara o accreditamento;

OG.10 NON devono aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

OG.11 DEVONO essere in regola con la disciplina sul diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

OG.12 Laddove siano stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, RISULTI aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689

INOLTRE, per partecipare alla presente procedura:

i Richiedenti

IMP	SNC	SAS	SOCAP	COOP	COOP Soc	ORGVOL	APS	AFI	PROF
------------	------------	------------	--------------	-------------	-----------------	---------------	------------	------------	-------------

Dovranno essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

OG.13

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 94 del D.Lgs. 36/2023, nei loro confronti di:

il professionista, il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, l'esercente professione

NON dovrà essere stata pronunciata alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdices del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. È altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del

codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

- a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) dei membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) del direttore tecnico o del socio unico;
- h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

5. Sono altresì esclusi:

- a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;
- c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;

e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

6. È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'Allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

7. L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

OG.14 disporre di un modello organizzativo di cui al d.lgs. 231/2001 e di aver proceduto con la nomina dell'organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello e all'aggiornamento dello stesso.

In caso di mancato possesso del suddetto Modello Gestionale e del relativo organismo, il Soggetto richiedente conserverà, la responsabilità amministrativa prevista dal D.Lgs. 231/2000, per i reati commessi dai soggetti di cui all'articolo 5 del medesimo Decreto.

3.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria – EF

I richiedenti

IMP	SNC	SAS	SOCAP	COOP	COOP Soc	ORGVOL	APS	AFI	PROF
-----	-----	-----	-------	------	----------	--------	-----	-----	------

EF.1. devono dimostrare la propria solidità economica e finanziaria, rispetto al regolare svolgimento delle attività per cui si chiede accreditamento, attraverso la presentazione di **referenza bancaria** rilasciata da istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della L. 1º settembre 1993, n. 385, dalla quale risulti che *il richiedente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità.*

3.3 Requisiti di Idoneità Professionale – IP

I Richiedenti

IMP	SNC	SAS	SOCAP	COOP	COOP Soc	ORGVOL	APS	AFI	PROF
-----	-----	-----	-------	------	----------	--------	-----	-----	------

IP.1 in caso di iscrizione alla sezione b), devono essere abilitati su MEPA nella sezione Bando Servizi Sociali per la pubblica amministrazione;

IP.2 devono essere in possesso delle eventuali autorizzazioni amministrative, previste dalle vigenti normative nazionali e regionali, per l'esercizio delle attività afferenti i servizi di cui richiede accreditamento.

I richiedenti

IMP	SNC	SAS	SOCAP	COOP	COOP Soc
-----	-----	-----	-------	------	----------

IP.3 devono risultare iscritti, nel Registro delle Imprese, tenuto dalla Camera di Commercio competente per territorio, per l'attività prevalente oggetto del/dei servizi oggetto della richiesta di accreditamento, così come descritti nell'Allegato 1.

In particolare, codici ATECO 88.

I Richiedenti

COOP	COOP Soc
------	----------

IP.4 devono risultare iscritte nell'Albo delle società cooperative presso il Ministero delle attività Produttive per il tramite degli uffici delle Camere di commercio, istituito con D.M. 23.06.2004. Le Cooperative Sociali devono risultare iscritte nella corrispondente sezione del suddetto registro.

I Richiedenti

COOP Soc

IP.5 devono risultare iscritte nell' Albo nazionale o regionale delle cooperative sociali.

I richiedenti

ORGVOL

IP.6 devono risultare iscritte nel RUNTS e prevedere nello Statuto o nell'Atto costitutivo lo svolgimento delle attività per cui si richiede accreditamento.

I richiedenti:

APS

IP.7 devono risultare iscritte nel RUNTS e prevedere nello Statuto o nell'atto costitutivo lo svolgimento delle attività per cui si richiede accreditamento.

I richiedenti:

AFI

IP.8 devono risultare iscritte nel RUNTS e prevedere nello Statuto o nell'atto costitutivo lo svolgimento delle attività per cui si richiede accreditamento.

I richiedenti:

PROF

IP.9 devono essere in possesso di Partita IVA per l'esercizio della professione ovvero esserne in possesso entro la data di avvio degli interventi.

3.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale – TP

I Richiedenti:

IMP	SNC	SAS	SOCAP	COOP	COOP Soc	ORGVOL	APS	AFI	PROF
-----	-----	-----	-------	------	----------	--------	-----	-----	------

TP.1 devono avere eseguito negli ultimi 2 anni, ossia 24 mesi, antecedenti la data di pubblicazione del presente Disciplinare, nell'ambito di progetti o programmi gestiti o finanziati da Enti Pubblici o privati, il Servizio per cui si chiede accreditamento o assimilati (per assimilabili si intendono interventi in favore delle varie forme di fragilità).

TP.2 devono avere una adeguata conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse della comunità, avendo operato in favore o all'interno di almeno uno degli Ambiti della Regione Marche.

TP.3 devono disporre di Carta dei Servizi, contenente la descrizione complessiva del servizio offerto o dei servizi offerti anche in riferimento alla tipologia di persone a cui il soggetto gestore stesso si rivolge ovvero di impegnarsi a predisporla durante la fase di accreditamento sulla relativa piattaforma;

TP.4 devono essere in possesso di Polizza assicurativa per Responsabilità civile verso terzi per infortuni e danni, di polizza RCO, Responsabilità Civile verso i lavoratori e polizza RCA, o impegnarsi alla stipula delle stesse in caso di erogazione delle prestazioni, con adeguate coperture assicurative volte a garantire le persone destinatarie del servizio, gli operatori e i soggetti terzi per danni imputabili a soggetto erogatore o ad altri soggetti di cui debba rispondere.

In particolare, la predetta assicurazione dovrà prevedere la prestazione della garanzia con massimali unici non inferiori a quelli rispettivamente indicati di seguito:

RCT - Euro 1 milione per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone danneggiate

RCO - Euro 1 milione per sinistro, indipendentemente dal numero dei prestatori d'opera infortunati

Dovranno, inoltre, essere rese espressamente operanti le seguenti condizioni estensive della copertura:

a) l'estensione dell'assicurazione ai rischi della responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o esercizio di qualsiasi bene utilizzato per l'espletamento delle attività oggetto dell'accreditamento;

b) l'estensione dell'assicurazione RCT alla responsabilità civile personale degli operatori, delle quali si avvale il Soggetto accreditato, per l'espletamento del servizio, compresa inoltre la r.c. personale di dipendenti e preposti nello svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza del lavoro) e delle successive modifiche ed integrazioni;

c) l'estensione della garanzia RCO ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D. Lgs 23/2/2000 n° 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionate ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

Il Soggetto Accreditato è tenuto a comprovare, producendo copia della polizza prima dell'inizio del servizio, l'avvenuta stipula della prescritta copertura assicurativa, la quale dovrà avere validità per tutta la durata della Convenzione.

A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, il Soggetto Accreditato si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza.

Resta precisato che costituirà onere a carico del Soggetto Accreditato, il risarcimento dell'ammontare dei danni o di parte di essi che non risultino indennizzabili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della stipula di assicurazioni insufficienti.

Inoltre, i soggetti:

IMP	SNC	SAS	SOCAP	COOP	COOP Soc	ORGVOL	APS	AFI
-----	-----	-----	-------	------	----------	--------	-----	-----

TP.5 devono disporre di una Organizzazione, di Personale e di dotazioni tecniche adeguate rispetto all'erogazione delle prestazioni per cui si chiede accreditamento, con particolare attenzione alle modalità di contenimento del turn over degli operatori;

TP.6 devono avere un Coordinatore/Referente del Servizio per cui si chiede accreditamento, con adeguata qualificazione professionale, secondo le eventuali previsioni normative nazionali e regionali.

Il Referente del servizio è la figura professionale che assicura la quotidiana presenza nella sede operativa del soggetto gestore per un tempo adeguato alle funzioni che deve svolgere e, comunque, la reperibilità in base alle esigenze del servizio stesso. Egli ha la responsabilità operativa del servizio e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) programma, organizza e coordina le attività;
 - b) garantisce la corretta e piena attuazione dei piani personalizzati attraverso l'utilizzo della piattaforma SiCare;
 - c) si coordina con i servizi sociali territoriali;
 - d) gestisce il personale impiegato.
- e) assicura la corretta gestione amministrativa dei servizi prestati (monitoraggio economico, rendicontazione, controllo ore effettuate, controllo qualità del servizio, corretto utilizzo smart card, ecc).

TP.7 devono disporre di personale qualificato per il servizio per cui si chiede accreditamento, come indicato nell'Allegato 1;

TP.8 devono garantire idonea formazione continua agli operatori dedicati ai servizi per i quali viene richiesto l'accreditamento.

TP.9 devono adottare piani di programmazione e modalità di controllo dei risultati, da aggiornare annualmente, relativi a:

- 1) obiettivi generali e specifici del servizio;
- 2) azioni finalizzate a garantire la continuità assistenziale, attraverso il raccordo con altri servizi, strutture e Enti del territorio;
- 3) contatto con l'ambiente esterno e fruizione delle risorse del territorio da parte degli utenti;
- 4) formazione del personale ed interventi per favorire l'inserimento del personale neoassunto e del personale volontario (affiancamento, tutoraggio ed altro);
- 5) prevenzione del burnout, nel quale sono individuati i fattori di rischio e pianificate almeno le seguenti attività:
 - 5.1 riunioni organizzative degli operatori con periodicità almeno mensile;
 - 5.2 supervisione, con periodicità almeno mensile, realizzata da personale di comprovata esperienza.
- 6) le attività previste rispettano i ritmi di vita degli ospiti e che è garantita la partecipazione degli stessi all'organizzazione della vita quotidiana, anche attraverso la redazione partecipata dei regolamenti interni di funzionamento dei servizi.

TP.10 gli operatori che entrano in contatto con gli utenti non devono aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI e XII del codice penale, per i quali non è intervenuta la riabilitazione;

4. Termini e modalità di presentazione dell'istanza di accreditamento

4.1 Al fine di procedere alla costituzione del Catalogo Servizi e Prestazioni, il soggetto richiedente dovrà presentare istanza di accreditamento online, attraverso il link <https://ambitosociale5.sicare.it/portalesicare/benvenuto.php> entro il giorno 20 febbraio 2026 indicando le prestazioni e i servizi per cui richiede accreditamento.

Per presentare istanza online è necessaria la preregistrazione alla procedura da parte del rappresentante legale del soggetto richiedente in qualità di fornitore.

Tenuto conto che la procedura ha carattere "Aperto" per tutta la sua durata, **ai sensi dell'Art. 90 del d.lgs. 36** l'Ente si riserva di procedere all'aggiornamento dei soggetti accreditati, delle tariffe nonché dei profili professionali.

4.2 Per l'intera durata del periodo di apertura della presente procedura di accreditamento, sarà attivo un Servizio di assistenza all'interno della sezione della piattaforma dedicata alle Comunicazioni.

In fase di domanda dovrà essere indicato per quale sezione si intende procedere, tenuto conto che l'accreditamento potrà avvenire anche per più sezioni:

- Sezione A) Elenco Fornitori accreditati per l'erogazione dei servizi sociali tramite buono servizi (voucher) su scelta diretta dell'utente.
- Sezione B) Elenco degli operatori economici indicato dall'articolo 36 "Contratti sotto soglia" del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Nuovo Codice degli Appalti, per l'eventuale affidamento dei servizi sociali e socioassistenziali oggetto di accreditamento previa consultazione dei medesimi operatori.
- Sezione C) Elenco degli Enti del Terzo Settore con cui sviluppare la co-progettazione ai sensi del Decreto Ministeriale 72 del 31 marzo 2021, "linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli 55 - 57 del decreto legislativo n. 117 del 2017.

In caso di istanza per la sezione b), il richiedente dovrà, inoltre, dichiarare l'iscrizione sulla piattaforma ANAC.

5. Dichiarazioni

5.1 Ciascun soggetto richiedente l'accreditamento, dovrà dichiarare, all'interno dell'istanza online, il possesso di tutti i Requisiti sopra definiti, in relazione alla propria tipologia giuridica e ai servizi per cui si chiede accreditamento.

5.2 Le dichiarazioni sostitutive sono presentate e sottoscritte in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5.3 In fase di richiesta di accreditamento dovranno essere inseriti, obbligatoriamente, allegati o dati informativi come sotto specificati:

A Allegato

I Dato Informativo

In particolare:

Circa i Requisiti di capacità economica e finanziaria – EF

I richiedenti

IMP	SNC	SAS	SOCAP	COOP	COOP Soc	ORGVOL	APS	AFI	PROF
-----	-----	-----	-------	------	----------	--------	-----	-----	------

dovranno allegare:

A *Almeno una **referenza bancaria** rilasciata da istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della L. 1 settembre 1993, n. 385, dalla quali risulti che il richiedente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità.*

Circa i Requisiti di Idoneità Professionale,

I richiedenti

IMP	SNC	SAS	SOCAP	COOP	COOP Soc
-----	-----	-----	-------	------	----------

dovranno dichiarare inoltre di:

essere iscritti, nel Registro delle Imprese, tenuto dalla CCIAA competente per territorio, per l'attività prevalente oggetto del/dei servizi oggetto della richiesta di accreditamento, così come definiti nel presente Disciplinare di accreditamento,

| nella specifica sezione della piattaforma di accreditamento dedicata ai "dati Informativi" dovranno inserire la sede della CCIAA competente nonché il numero di iscrizione.

I richiedenti

COOP Soc	ORGVOL	APS	AFI
----------	--------	-----	-----

oltre a dichiarare di:

risultare iscritte nel RUNTS e prevedere nello Statuto o nell'Atto costitutivo lo svolgimento delle attività per cui si richiede accreditamento,

| nella specifica sezione della piattaforma di accreditamento dedicata ai "dati Informativi" dovranno inserire il numero di iscrizione e la Regione competente.

I richiedenti

PROF

Dovranno dichiarare di essere in possesso di partita IVA per l'esercizio della professione ovvero di impegnarsi alla sua attivazione entro la data di avvio delle prestazioni,

| nella specifica sezione della piattaforma di accreditamento dedicata ai "dati Informativi" devono indicare il numero di partita IVA, laddove già posseduto.

In caso di Servizi a sostegno delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico, di essere presenti nell'elenco regionale di cui al Regolamento Regionale n. 1 del 15/01/2019.

Circa i Requisiti di capacità tecnica e professionale – TP

I Richiedenti:

IMP	SNC	SAS	SOCAP	COOP	COOP Soc	ORGVOL	APS	AFI	PROF
-----	-----	-----	-------	------	----------	--------	-----	-----	------

| Nella specifica sezione della piattaforma di accreditamento dedicata ai "dati Informativi" dovranno indicare gli Estremi identificativi delle Amministrazioni Pubbliche o privati per cui si è operato nei 2 anni o 24 mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso.

5.4 Circa i rapporti fiduciari e negoziali che nasceranno con la sottoscrizione della Convenzione di accreditamento e anche al fine della migliore gestione delle attività:

I Richiedenti

IMP	SNC	SAS	SOCAP	COOP	COOP Soc	ORGVOL	ASP	AFI	PROF
-----	-----	-----	-------	------	----------	--------	-----	-----	------

Dovranno dichiarare di:

FN.01 ben conoscere le norme generali e particolari che regolano l'affidamento del servizio, oltre a tutti gli obblighi dal medesimo derivanti, tutte le condizioni locali, i Contratti Collettivi di settore, nonché le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione o accettazione delle tariffe;

FN.02 aver preso visione del presente **Disciplinare di Accreditamento**, e di accettarne integralmente i contenuti, sotto responsabilità civile e penale;

FN.03 aver preso visione del contenuto, dei requisiti e degli standard di qualità di ciascun servizio per cui si chiede accreditamento, analiticamente descritti nelle corrispondenti Schede, allegate al Disciplinare di cui sono parte integrante: Allegato 1 – Definizione Prestazioni, Tariffe, figure professionali, indicatori di performance, Allegato 2 – Parametri di qualità e fasi di erogazione, e di accettarne integralmente i contenuti, sotto responsabilità civile e penale;

FN.04 nell’ambito dei servizi per cui si è stati accreditati e senza alcuna remunerazione aggiuntiva, impegnarsi ad attuare o a partecipare ad iniziative di collaborazione con altri servizi educativi o socioassistenziali della rete, al fine della realizzazione di un sistema educativo e socioassistenziale integrato;

FN.05 nell’ambito dei servizi per cui si è stati accreditati e senza alcuna remunerazione aggiuntiva, impegnarsi a partecipare a momenti di formazione comune tra il personale dei servizi pubblici, privati, scolastici e socioassistenziali, di inclusione;

FN.06 accettare che tutte le comunicazioni avvengano attraverso la piattaforma di accreditamento, nonché, in aggiunta e a discrezione dell’Ambito, via Posta Elettronica Ordinaria o PEC;

FN.07 osservare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

FN.08 nell’ambito dei servizi per cui si è stati accreditati e senza alcuna remunerazione aggiuntiva, essere disponibili all’apprendimento delle funzionalità tecniche ed operative degli strumenti tecnologici in uso agli utenti e ai soggetti accreditati e alla partecipazione ad incontri di coordinamento gestionali a cura dell’Ente;

FN.09 nell’ambito dei servizi per cui si è stati accreditati e senza alcuna remunerazione aggiuntiva, dotare il personale di servizio di smart phone con tecnologia NFC al fine di “attestare” le prestazioni domiciliari e scolastici effettivamente svolte;

FN.10 nell’ambito dei servizi per cui si è stati accreditati e senza alcuna remunerazione aggiuntiva, garantire la funzionalità GPS attiva sugli smart phone degli operatori durante gli accessi domiciliari o scolastici al fine di “localizzare” le prestazioni effettivamente svolte;

FN.11 verificare in occasione del primo accesso presso il domicilio del beneficiario o presso la sede dell’intervento, il corretto funzionamento del dispositivo mobile e della tessera NFC assegnata al nucleo familiare; qualora l’operatore riscontrasse problematiche tali da rendere impossibile la timbratura in loco (assenza segnale, anomalie del telefono, anomalie dell’app ecc.) dovrà darne informazione al proprio coordinatore che a sua volta informerà tempestivamente, a mezzo mail, il case manager di riferimento;

FN.12 nel caso in cui si sia a conoscenza dell’assenza di rete nel luogo di svolgimento del servizio, avere cura di scaricare preventivamente il programma dell’intervento giornaliero, provvedendo a timbrare regolarmente l’avvio e il termine della prestazione, che il sistema rileverà automaticamente alla ripresa della connessione;

FN.13 nell’ambito dei servizi per cui si è stati accreditati e senza alcuna remunerazione aggiuntiva, garantire la continuità e certezza della pianificazione anche in caso di impedimento del coordinatore o dell’operatore incaricato (la sostituzione temporanea/in emergenza dell’operatore è da valutare previo accordo con il case manager);

FN.14 nell’ambito dei servizi per cui si è stati accreditati e senza alcuna remunerazione aggiuntiva, garantire l’attivazione dei Servizi richiesti nel rispetto delle tempistiche di attivazione previste nei regolamenti dell’Ente o dei Comuni, ove presenti, o come concordato con il Case Manager di riferimento;

FN.15 I soggetti accreditati prendono atto che la sede di lavoro del personale preposto all'assistenza è da considerarsi l'intero territorio dell'ATS 5. Nell'impiego del personale dovrà essere valutata e organizzata la necessaria mobilità degli operatori negli spostamenti, tenendo conto delle caratteristiche morfologiche, l'ampiezza del territorio e la carenza di mezzi di trasporto pubblici. I tempi di percorrenza per il raggiungimento delle abitazioni e delle diverse ubicazioni che interesseranno l'espletamento delle attività non dovranno incidere sull'effettiva prestazione del servizio, mantenendo inalterato le tariffe di accreditamento.

FN .16 I soggetti accreditati dovranno essere in possesso degli strumenti necessari per garantire il normale espletamento dei servizi oggetto della presente procedura, nonché provvedere nel modo più opportuno al rimborso delle spese vive sostenute dagli operatori impiegati. I materiali di consumo ed eventuali attrezzi necessari a dare esecuzione ai servizi, in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalle vigenti norme in materia di sicurezza, sono a totale carico del soggetto accreditato. Il Soggetto deve adottare tutti gli accorgimenti tecnici procedurali, nonché quant'altro necessario, per prevenire ed evitare che si verifichino danni a terzi, con particolare riferimento agli utenti, all'Amministrazione e al personale impiegato e dovrà garantire le necessarie coperture assicurative.

FN.17 essere informato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative in tema di Tutela dei dati, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

5.5 **Clausola sociale di salvaguardia territoriale.**

FN.18 I soggetti accreditati, laddove soggetti del Terzo Settore, verificato il "volume" delle prestazioni da svolgere, ai sensi delle norme di legge e contrattuali vigenti, al fine di assicurare la continuità assistenziale a salvaguardia degli utenti, assumeranno il personale in essere ed in caso di fabbisogno di nuovo personale e nel limite delle possibilità organizzative, si impegnano ad impiegare, con priorità assoluta, il personale eventualmente risultato "in esubero" presso altri operatori nel rispetto delle clausole sociali del d.lgs. 36/2023 per garantire le pari opportunità generazionali, di genere, l'inclusione lavorativa, la stabilità occupazionale, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore sottoscritti dalle organizzazioni più rappresentative nonché la congruità dei costi della manodopera.

Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni amministrative e penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n.445/2000, oltre alla segnalazione di tale circostanza all'Autorità, secondo quanto previsto in proposito dall'art. 96 del D.Lgs. n. 36/2023.

6. Sezione Informativa Soggetto Richiedente e Servizi Erogati

6.1 La procedura di accreditamento online prevede anche la predisposizione di una sezione informativa a cura del Soggetto richiedente.

6.2 Tale sezione, in caso di favorevole valutazione di accreditamento rispetto a ciascun servizio, sarà automaticamente utilizzata per l'elaborazione del Catalogo delle Prestazioni sia in formato digitale, su portale web, sia in formato cartaceo, attraverso cui gli utenti beneficiari potranno selezionare il soggetto fornitore.

6.3 I contenuti relativi alla sezione delle Prestazioni Erogate e alla sezione del Curriculum aziendale dovranno contenere le informazioni minime previste dall'articolo 13 della Legge 328 / 2000 che definisce la Carta dei Servizi.

6.4 La prima parte è riservata alla descrizione di ciascun singolo servizio per cui si richiede accreditamento mentre parti ulteriori sono riservate al Curriculum Aziendale del soggetto richiedente.

6.5 Ciascuna parte dovrà essere compilata nei limiti di spazio testuale previsti dalla procedura, pari a 1000 caratteri per la scheda aziendale e 500 per ciascun servizio per cui si chiede accreditamento

6.6 Eventualmente è possibile allegare logo e link aziendale per consentire la consultazione da parte degli utenti della carta dei servizi o altra documentazione illustrativa delle caratteristiche gestionali di ciascuna soggetto accreditato.

7. Offerta economica

7.1 L'Ambito ha definito per ciascuna prestazione una tariffa FISSA di accreditamento, come indicate nell'Allegato 1 al presente Disciplinare.

7.2 Le somme sono onnicomprensive di ogni onere e imposta e di tutti gli eventuali oneri accessori come previsto in maniera non esaustiva al successivo punto 7.5.

7.3 L'offerta di convenzionamento vincola i soggetti richiedenti per l'intero periodo progettuale.

7.4 La definizione delle tariffe di accreditamento afferenti alle prestazioni di natura socioassistenziali, è corrispondente alle previsioni del nuovo CCNL del settore sociosanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo – cooperative sociali.

7.5 Il costo del lavoro, come sopra definito, è stato incrementato di un mark-up a remunerare il complessivo sistema gestionale dei soggetti accreditati:

- a) materiali,
- b) dotazioni tecniche e per la sicurezza,
- c) attività amministrativa,
- d) incontri di valutazione e coordinamento, partecipazione equipes
- e) formazione,
- f) rimborso spese agli operatori per gli spostamenti tra un utente e l'altro per svolgimento servizio
- g) costi generali gestionali
- h) ogni altra spesa relativa al corretto espletamento del servizio.

7.6 A tale costo complessivo è stata applicata l'aliquota IVA al 5 % per la valorizzazione del “buono servizio”.

7.7 La tariffa di accreditamento potrà essere allineata in caso di eventuali aggiornamenti del CCNL di settore sottoscritti nel periodo di convenzionamento.

7.8 In caso di procedure di gara, le tariffe indicate, al netto dell'IVA, rappresentano il parametro su cui definire i valori delle medesime procedure.

7.9 In caso di procedure di co-progettazione, le tariffe indicate saranno decurtate del valore IVA e del mark up, riportandole al costo del solo lavoro come da Tabelle ministeriali.

8. Prescrizioni

8.1 La domanda di Accreditamento dovrà essere presentata nei termini previsti dal presente Disciplinare.

8.2 Tutte le comunicazioni ai soggetti richiedenti verranno effettuate a mezzo piattaforma online SICARE.

8.3 L'offerta vincola il richiedente fin dal momento della sua presentazione mentre l'Ambito rimane impegnato solo con la stipula della Convenzione e non assume impegno alcuno con il semplice accreditamento.

8.4 l'Ambito avrà in ogni caso la facoltà di annullare e revocare la presente procedura, ovvero di non procedere all'accreditamento o alla stipula della Convenzione, senza che il richiedente possa avanzare alcuna pretesa.

8.5 l'Ambito non procederà, comunque, all'accreditamento nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia giudicata idonea o se ragioni di pubblico interesse e/o straordinarie e imprevedibili comportino variazioni agli obiettivi perseguiti attraverso la presente procedura.

9. Procedura di Accreditamento

9.1 Le richieste di accreditamento saranno vagliate da apposita Commissione nominata dall'Ente, che procederà, presso gli Enti competenti, alle verifiche, anche a campione, relativamente alle dichiarazioni e ai requisiti di cui sopra, in particolare, presso ANAC Autorità nazionale anticorruzione (FVOE), attraverso l'acquisizione del DURC presso gli Enti previdenziali e assicurativi di competenza, presso l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, presso le CCIAA, presso le Prefetture (Certificazione Antimafia), le Procure della Repubblica e i Tribunali, presso i RUNTS, etc.

9.2 l'Ente determina l'accreditamento dei Soggetti proponenti per ciascun Servizio per cui sono risultati in possesso dei requisiti previsti con l'approvazione degli Elenchi per ciascuna sezione.

10. Sottoscrizione della convenzione di accreditamento

10.1 L'Ambito procederà con la sottoscrizione di una unica Convenzione con ogni soggetto, indipendentemente dal numero di servizi accreditati (di cui format all'allegato 3 del presente Disciplinare)

10.2 La stipula delle convenzioni avverrà attraverso firma digitale sulla medesima piattaforma di accreditamento.

10.3 Le Convenzioni di Accreditamento avranno durata dalla loro sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2030, salvo eventuale proroga.

10.4 L'Ente si riservala facoltà di anticipare la data di scadenza della Convenzione, nel caso sopravvengano previsioni normative regionali o nazionali afferenti all'accreditamento dei servizi sociali che ne aggiornano e innovano i contenuti.

10.5 La sottoscrizione delle Convenzioni di Accreditamento implica l'immediata disponibilità del soggetto accreditato ad avviare le attività di informazione ed erogazione servizi in favore dei beneficiari che ne faranno richiesta.

10.6 La sottoscrizione della convenzione non comporta alcun obbligo da parte dell'Ambito di affidare servizi, in quanto l'accreditamento non costituisce procedura per l'aggiudicazione di un appalto pubblico.

10.7 È vietata la cessione, anche parziale, dell'Accreditamento.

10.8 Tutti i soggetti accreditati per ciascun servizio, prestazione o intervento oggetto del primo punto, saranno pubblicati all'interno di un "catalogo" da diffondere alla comunità dei soggetti beneficiari al fine di meglio identificare il fornitore specializzato presso cui "spendere" i propri titoli di acquisto afferenti al proprio progetto assistenziale individuale.

10.9 Il catalogo sarà aggiornato periodicamente in caso di ammissione di nuovi soggetti richiedenti. Il catalogo dei fornitori Sezione B "Elenco degli operatori economici" istituito ai sensi dell'articolo 36 "Contratti sotto soglia" del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Nuovo Codice degli Appalti, sarà pubblicato sul sito dell'Ente e su piattaforma ANAC ai sensi di legge.

11. Attivazione dei servizi e utilizzo del sistema di accreditamento

11.1 Dopo la stipula delle Convenzioni di Accreditamento, verrà predisposto, come sopra descritto, il Catalogo delle Prestazioni e dei Servizi.

11.2 Il Catalogo avrà formato digitale su portale web dell'Ambito e corrispondente supporto cartaceo.

11.3 Il Catalogo riporterà per ciascun Servizio l'elenco dei Soggetti Accreditati, ampliato dalle schede descrittive predisposte in fase di accreditamento da ciascun soggetto fornitore.

Il Piano Assistenziale Individuale (o familiare). PAI.

11.4 In favore di ciascun beneficiario l’Assistente Sociale, case manager, elabora un programma assistenziale individuale (o familiare), assegnando, nel limite del budget di cura, una o più delle prestazioni e dei servizi oggetto di accreditamento.

11.5 Il Programma assistenziale ha durata definita. Le prestazioni assegnate hanno una periodicità settimanale, rispetto alla durata complessiva dell’intervento.

11.6 Il programma socioassistenziale può essere periodicamente variato dall’assistente sociale, modificando la tipologia e quantità delle prestazioni assegnate.

A) I Buoni di Servizio Sociale

11.7 L’assegnazione delle suddette prestazioni genera il “diritto” alla loro fruizione presso i soggetti accreditati, attraverso l’utilizzo di “*buoni di servizio sociale*” digitali che verranno accreditati sulla “*smart card sociale*” in possesso del beneficiario.

11.8 Infatti, a ciascun soggetto beneficiario vengono assegnati i corrispondenti “titoli” digitali del valore corrispondente alla tariffa unitaria pattuita in fase di accreditamento.

11.9 Il beneficiario ovvero il responsabile del programma socioassistenziale potranno scegliere il fornitore, per ciascun servizio assegnato nel PAI, attraverso il Catalogo delle Prestazioni, come sopra elaborato.

11.10 Il soggetto beneficiario fruisce del proprio piano assistenziale “spendendo” i propri “*buoni sociali*”, scegliendo liberamente il fornitore specializzato preferito.

Le Fasi di scelta ed erogazione

11.11 Tra Beneficiario e Soggetto Accreditato, per ciascun servizio, si attivano due fasi “negoziali”:

1. il primo step di scelta, durante il quale il beneficiario identifica il fornitore di ciascun servizio (il beneficiario avvicina la propria Card Sociale allo smart phone del fornitore preferito che attiva la funzione di “scelta” nella propria app di progetto);
2. la seconda fase, di avvio ed erogazione del servizio, durante il quale il beneficiario “consuma” i servizi di cui ha diritto nei limiti quantitativi del programma socio assistenziale.

Sezione B) e C) In caso di erogazione attraverso affidamento a terzi a seguito di procedura di gara o procedura di coprogettazione

11.12 L’assegnazione delle prestazioni previste dal PAI genera il “diritto” alla loro fruizione attraverso il fornitore individuato dall’Ente d’Ambito a seguito di procedura di gara o coprogettazione. Le ore di servizio previste verranno accreditate sulla “*smart card sociale*” in possesso del beneficiario. I costi del servizio saranno a carico degli Enti d’Ambito in tutto o in parte, così come definiti in base all’affidamento del servizio e alla relativa progettazione.

Le Fasi di erogazione: l’avvio del servizio viene definito dal Servizio Sociale Professionale d’Ambito. L’erogazione delle prestazioni di cui il beneficiario ha diritto, avviene nei limiti quantitativi del programma socioassistenziale.

12. L’avvio del piano e dei servizi

12.1 L’avvio del piano, per ciascuna singola prestazione, si attiva attraverso gli strumenti tecnologici in possesso delle due parti, come sopra definito.

12.2 Con il primo step di scelta, per ciascuna tipologia di servizio, il soggetto accreditato ha accesso alla Scheda Utente, sulla piattaforma di progetto SICARE, ove può verificare il Piano socioassistenziale predisposto relativamente al servizio identificato.

12.3 Il Soggetto accreditato selezionato inserisce il Programma, almeno settimanale, degli interventi o degli accessi o di fornitura all’interno del calendario inserito nella scheda utente.

12.4 Attraverso il calendario è possibile verificare eventuali altri interventi socioassistenziali complementari.

12.5 Prima di inserire il piano di interventi su piattaforma, risulta necessario che il Soggetto Attuatore inserisca tutti gli Operatori coinvolti nell'erogazione delle prestazioni, caricando su piattaforma il nominativo, indirizzo email presso cui inviare il Manuale d'uso della app, la qualifica professionale, il livello contrattuale di impiego, copia dell'eventuale attestazione professionale.

ATTENZIONE

12.5 Il mancato inserimento della pianificazione temporale degli interventi non ne permette il loro avvio e l'erogazione delle corrispondenti prestazioni.

13. Il Consumo dei titoli voucher sez. A)

13.1 Dopo l'inserimento della pianificazione temporale degli interventi è possibile avviare l'erogazione.

13.2 Per ogni accesso domiciliare, presso le strutture extra domiciliari o per le forniture, sarà possibile certificare l'erogazione della prestazione attraverso gli strumenti tecnologici, in possesso delle due parti: *smart card sociale* in possesso del beneficiario, *app* su *smart phone* in possesso degli operatori.

13.3 Ad avvio e a conclusione dell'intervento sarà necessario procedere con la certificazione dell'attività.

13.4 Il sistema di rilevazione registrerà ciascuna attività, contabilizzandone le posizioni debitorie e creditorie delle due parti.

13.5 ATTENZIONE. La registrazione, a sistema, dell'orario di entrata e uscita ha una tolleranza di 5 minuti

13.6 Il programma di intervento mensile o una tantum si esaurisce con l'utilizzo complessivo del budget di cura per ciascun servizio in favore di ciascun utente.

13.7 Il sistema rileva eventuali discrasie tra il programma inserito a sistema e gli effettivi interventi erogati, per i quali l'Ente richiederà giustificazioni con l'eventuale applicazione di sanzioni e penali.

13.8 Il sistema rileva ritardi di accesso, la localizzazione degli interventi, i valori medi mensile e ogni discrasia di intervento, generando automaticamente Alert di sistema.

13.9 Il beneficiario ha, in ogni caso, il diritto a interrompere il programma socioassistenziale o modificare il soggetto accreditato fornitore dando preavviso entro il giorno 10 del mese di interruzione o modifica.

ATTENZIONE

13.10 La modifica del soggetto accreditato fornitore, di cui al punto 13.8, sarà effettuato con il coinvolgimento del case manager, al fine di verificarne le motivazioni e l'efficacia socioassistenziale.

14. Rendicontazione, Fatturazione e pagamento delle prestazioni

Sezione a) utilizzo di Buono servizio

14.1 Al termine di ciascuna prestazione, il soggetto accreditato esecutore, incassa i corrispondenti titoli digitali per il valore nominale, emettendo regolare documento fiscale (fattura o ricevuta) intestato al soggetto beneficiario, in quanto effettivo committente. È possibile l'emissione del documento fiscale nei confronti del beneficiario anche con periodicità mensile o una tantum.

14.2 Nella fattura dovrà essere indicata quale modalità di pagamento l'incasso di titoli buoni servizio emessi dall'Ambito o dal Comune emittente. Qualora il costo della prestazione sia sostenuto interamente dall'Ente, nella fattura dovrà essere riportata la dicitura: "Pagamento assolto da _____ in nome e per conto dell'utente"

14.3 L'Ambito procederà, periodicamente, con il rimborso, contro presentazione, non di fattura, ma dei soli titoli digitali incassati e copia del documento fiscale emesso e rilasciato al beneficiario.

14.4 In caso di prestazioni che prevedano la compartecipazione al costo da parte degli utenti, il Buono sarà emesso per il valore al netto della compartecipazione.

In tal caso, nella fattura/ricevuta all’utente dovrà essere indicata la duplice modalità di incasso:

- A. la quota parte pagata con buono servizio;
- B. la quota parte pagata direttamente dal soggetto beneficiario

14.5 Il pagamento del rimborso in capo a ciascun Soggetto Accreditato sarà “imputato” agli impegni di spesa assunti, nel limite del budget di cura preventivamente definito per ciascun utente.

14.6 Il soggetto accreditato provvederà a fornire all’Ambito ogni altra documentazione prevista da specifiche progettualità, o richiesta dal Servizio Sociale per necessità contingenti (es. timesheet operatori, relazioni periodiche, ecc.)

Sezione B) In caso di erogazione attraverso affidamento a terzi a seguito di procedura di gara

14.7 Le prestazioni erogate saranno oggetto di fatturazione periodica come definito in sede di affidamento del servizio, o convenzionamento.

14.8 Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare gli estremi del progetto CUP, CIG e Codice locale progetto, ove previsti, che saranno comunicati dall’Ente.

Sezione c) In caso di procedure di co-progettazione

14.9 Le prestazioni erogate saranno oggetto di periodica richiesta di rimborso “fuori campo IVA”, come definito in sede di convenzionamento.

14.10 Le Richieste di rimborso dovranno obbligatoriamente riportare gli estremi del progetto CUP, CIG e Codice locale progetto, ove previsti, che saranno comunicati dall’Ente.

Per tutte tipologie:

14.11 Il soggetto accreditato provvederà a fornire all’Ente ogni altra documentazione prevista da specifiche progettualità, o richiesta dal Servizio Sociale per necessità contingenti (es timesheet operatori, relazioni periodiche, ecc.)

14.12 Eventuali quote di partecipazione da parte dell’utente definite in base a regolamenti dell’Ente, potranno essere riscosse direttamente dal fornitore affidatario in base alla prestazione effettuata, su richiesta dell’Ente. In tal caso il fornitore emetterà fattura all’Ente per la quota rimanente.

14.13 Il pagamento delle fatture o delle richieste di rimborso in capo a ciascun Soggetto Accreditato sarà “imputato” agli impegni di spesa in favore dei fornitori, nel limite del budget quantificato in base all’esito della procedura di affidamento.

15. Verifiche e controlli

15.1 L’Ente si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il soggetto accreditato possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza di tutte le disposizioni contrattuali.

15.2 Attraverso proprio personale provvederà all’organizzazione di azioni di monitoraggio, controllo e ispezione.

15.3 Al fine di consentire le azioni di monitoraggio, controllo e ispezione, tutti i documenti e le informazioni attinenti al servizio erogato dovranno essere immediatamente disponibili, ed esibiti o comunicati a semplice richiesta.

15.4 Nessuna limitazione può essere opposta in relazione a questioni di garanzia della riservatezza dei dati personali.

15.5 Qualora dal controllo il servizio dovesse risultare non conforme agli accordi contrattuali, l’Ente notificherà l’inadempimento e formulerà per iscritto le relative prescrizioni e le comunicherà con ogni

mezzo al fornitore; quest'ultimo dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate con ogni tempestività e comunque entro le 48 ore successive alla ricezione delle prescrizioni.

15.6 Sono attivati, attraverso la piattaforma online o con strumenti cartacei, rilevazioni di customer satisfaction presso i beneficiari e i loro familiari.

16. Indicatori di Performance

16.1 Per ogni prestazione di cui all'Allegato 1, sono stati identificati uno o più indicatori di performance con cui “misurare” la qualità degli interventi.

16.2 I medesimi Indicatori saranno utilizzati per valutare ciascun Soggetto accreditato anche per l'eventuale applicazione di penali, come definito ai successivi paragrafi.

16.3 Gli indicatori di performance sono rilevati automaticamente dalla piattaforma. Il periodo di rilevazione e calcolo degli indicatori è su base mensile.

17. Penali

17.1 L'Ente applica le penali nel caso in cui il soggetto accreditato non adempia o adempia parzialmente o in ritardo agli obblighi a suo carico previsti le nel presente disciplinare e nella convenzione di accreditamento,-fatta salva comunque la facoltà di chiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

17.2 L'applicazione delle penali non solleva il soggetto accreditato dalle responsabilità civili, amministrative e penali assunte con la sottoscrizione della convenzione e che dovessero derivare da dolo, negligenza, imperizia o imprudenza.

17.3 È fatto pertanto salvo il diritto dell'Ente al risarcimento del maggior danno. Le penali di cui al presente articolo si intendono cumulabili tra loro.

17.4 Indipendentemente da quanto previsto nel presente articolo, qualora il soggetto accreditato non adempia correttamente alle obbligazioni di sua competenza, l'Ambito può risolvere la convenzione e stabilire la cancellazione dalla piattaforma della ditta, addebitando alla stessa eventuali costi e danni.

17.5 Ove non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento ovvero violi le disposizioni dell'Ente il fornitore è tenuto al pagamento di una sanzione che varia a seconda della gravità dell'infrazione. Sono individuati in maniera non esaustiva, quali presupposti per l'applicazione di penali per inadempimento degli obblighi, le seguenti inadempienze:

a) mancata sostituzione di operatori assenti;

b) mancata o inadeguata comunicazione di informazioni ed elementi che permettano l'aggiornamento continuo e completo delle attività in corso di realizzazione, tali da pregiudicare la corretta esecuzione e rendicontazione del progetto.

c) mancata o incompleta presentazione di dati e relazioni richiesti per l'aggiornamento degli archivi e per il monitoraggio, nonché per la rendicontazione;

d) mancata o parziale realizzazione delle attività aggiudicate;

e) mancato utilizzo della Smart Card per la registrazione delle prestazioni, con conseguente impossibilità di monitorare il servizio sulla piattaforma entro il termine di ciascun mese di svolgimento;

f) mancata applicazione, nei confronti degli operatori impiegati, delle condizioni contrattuali vigenti.

g) mancata applicazione normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n- 81/2008).

h) servizio eseguito in maniera non soddisfacente, a giudizio motivato dall'Ente

L'Ente qualora rilevi elementi atti a configurare i presupposti sopra descritti procede alla contestazione scritta, da inviare con Posta Elettronica Certificata (PEC). Il Soggetto aggiudicatario potrà, nel termine massimo di 10 giorni dal ricevimento della contestazione produrre eventuali motivate giustificazioni. Trascorso detto termine, qualora non sia arrivata alcuna controdeduzione o qualora le motivazioni addotte risultassero insufficienti, con specifico provvedimento, si procederà all'applicazione di una penale

rapportata all'importo delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, in ragione della gravità dell'inadempienza o della violazione di norme di legge, fino ad un massimo del 10% del valore delle prestazioni. Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante trattenuta sulle fatture/note in fase di liquidazione. L'Ente si riserva il diritto di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 cod. civ

Le penali non si applicano qualora il Soggetto aggiudicatario possa dimostrare che l'inadempienza o il ritardo derivi univocamente da cause non riconducibili a propria trascuratezza od inefficienza. Le penali vengono comminate a valere sui compensi.

In caso di inadempienze particolarmente gravi, tali da compromettere la funzionalità dei servizi, di non ottemperanza al complesso degli impegni assunti, di verificata e reiterata inadeguatezza degli operatori impiegati relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali, il responsabile procederà a diffidare l'affidatario ad adempiere entro congruo termine, dichiarando che, decorso inutilmente detto termine, il rapporto convenzionale s'intenderà risolto.

18. Cause di risoluzione

18.1 La Convenzione di Accreditamento può essere risolta, con effetto immediato, nei seguenti casi:

- A) gravi violazioni degli obblighi previsti nei criteri di accreditamento e nell'erogazione delle prestazioni;
- B) Impiego continuativo e reiterato di personale professionale non idoneo, non qualificato e non in possesso di regolare contratto di lavoro;
- C) Mancata attivazione di interventi richiesti in modo continuativo;
- D) non raggiungimento degli Obiettivi di performance relativi a ciascuna prestazione per tre mesi, anche non continuativi, nell'arco di 12 mensilità.

18.2 Qualora vengano verificate le suddette gravi inadempienze o la perdita dei requisiti prescritti si procederà a formale notifica di avvio del procedimento di risoluzione; il soggetto accreditato avrà tempo 10 giorni per fornire spiegazioni che, se ritenute esaustive, definiranno il procedimento dando luogo solo alle penalità indicate nei precedenti Articoli e/o alla risoluzione della convenzione.

19. Responsabilità per danni

19.1 Il Soggetto Accreditato è interamente ed esclusivamente responsabile di eventuali danni che possano per qualsiasi motivo verificarsi in dipendenza dello svolgimento del rapporto contrattuale, sia a carico del rappresentante legale del Soggetto che delle persone di cui si avale, sia per gli incidenti che comunque possano derivare ai medesimi in conseguenza o in connessione all'espletamento del servizio stesso.

19.2 Il soggetto accreditato è inoltre interamente ed esclusivamente responsabile di tutti i danni che comunque per l'esecuzione del servizio possano derivare ai beneficiari o a terzi, a persone, a cose o animali.

20. Trattamento dei dati personali

20.1 Ai sensi delle vigenti disposizioni l'accreditato è designato quale "Responsabile esterno del trattamento" dei dati personali e sensibili dei beneficiari e dei loro familiari; i dati saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio. Il soggetto accreditato si impegna a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

20.2 L'accreditato dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni a carico del responsabile del trattamento e si impegna a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

20.3 Il Responsabile esterno del trattamento provvede alla designazione degli "Incaricati del trattamento", cui impedisce le istruzioni del caso, finalizzate alla protezione dei dati personali trattati.

20.4 Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile della presente Convenzione con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

21. Rapporto giuridico tra Ente e soggetto accreditato

21.1 Nessun rapporto di lavoro viene, con la sottoscrizione della Convenzione di accreditamento, ad instaurarsi tra l'assuntore del servizio e l'Ambito, né tra questo e le persone di cui i soggetti accreditati si avvalgono per l'esecuzione della prestazione.

21.2 Tutti i rapporti giuridici ed economici, comunque, inerenti a tali persone fanno carico esclusivamente ed integralmente ai soggetti accreditati.

22. Foro competente

22.1 Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione della convenzione sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all'autorità giurisdizionale territorialmente competente.

Tutti i quesiti relativi alla presente procedura dovranno essere formulati dai Soggetti esclusivamente attraverso il servizio di messaggistica della Piattaforma SICARE, Sezione "Accreditamento". L'Ente renderà visibili le risposte ai quesiti formulati a tutti i partecipanti attraverso:

- ✓ la Piattaforma SICARE;
- ✓ attraverso il sito istituzionale dell'Ambito;

Il Responsabile del Servizio/Coordinatore ATS n5

Allegati:

Allegato 1 – Definizione Prestazioni, tariffe, figure professionali, indicatori di performance.

Allegato 2 – Fasi di erogazione e Parametri di qualità

Allegato 3 – Format Convenzione di accreditamento

Allegato 3 – Procedure di co-progettazione